



Izano 12/02/2001

ORDINANZA N°6/01

IL SINDACO

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n° 114;
Visto l'art. 36 della Legge 08 giugno 1990, n° 142;
Vista la Legge Regionale 23 luglio 1999, n° 14;
Visti gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale con delibera n° 4 del 16/01/2001;
Sentite le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

ORDINA

Gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono determinati come segue:

1. ORARIO GIORNALIERO

L'orario di vendita è stabilito in 13 ore massime giornaliere da determinarsi da parte dell'esercente nell'ambito della fascia orario dalle ore 07,00 alle ore 22,00.

2. CHIUSURA DOMENICALE E FESTIVA

E' fatto obbligo di osservare la chiusura domenicale e festiva salvo:

- a) in caso di due festività consecutive gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE possono effettuare l'apertura, per almeno 4 ore, durante la prima delle festività dalle 7,00 alle 13,00;
- b) in caso di tre o più festività consecutive gli esercizi del SETTORE ALIMENTARE devono effettuare l'apertura, per almeno 4 ore, durante la prima festività dalle 7,00 alle 13,00;
- c) durante il mese di dicembre nelle giornate domenicale e festive è consentita l'apertura a TUTTI gli esercizi con lo stesso orario prescelto per i giorni non festivi;
- d) le otto festività con possibilità di apertura sono così individuate : Pasqua e Lunedì di Pasqua, il giorno di ferragosto, le seconde domeniche di : febbraio, maggio, giugno e settembre, la terza domenica di agosto, in questi giorni è consentita l'apertura a TUTTI gli esercizi commerciali

3. MEZZA GIORNATA DI CHIUSURA SETTIMANALE

Sono obbligati alla chiusura settimanale di mezza giornata:

SETTORE ALIMENTARE: lunedì pomeriggio.

SETTORE NON ALIMENTARE: lunedì mattina.

ESERCIZI SPECIALIZZATI NELLA VENDITA DI BENI STRUMENTALI (prodotti destinati all'agricoltura, all'industria e all'artigianato): sabato pomeriggio.

L'obbligo della chiusura settimanale di mezza giornata è sospeso :

- a) quando nella settimana ricorre un giorno festivo oltre la domenica;
- b) nel mese di dicembre;
- c) nella settimana nella quale ricorrono le seguenti ricorrenze:
 - ultimo giorno di carnevale
 - festa della donna
 - festa della mamma
 - la settimana precedente la Pasqua
 - la festa del 25 aprile
 - la festa del 1° maggio
- d) nella settimana antecedente la festa del S. Patrono del Capoluogo.

4. APERTURA NOTTURNA DEGLI ESERCIZI DI VICINATO

Non è consentito l'apertura notturna, fatta eccezione per la vigilia del giorno di S. Lucia, in cui i negozi potranno protrarre l'orario sino alle 24,00.

5. ATTIVITA' MISTE

Quando l'esercizio commerciale svolge congiuntamente la vendita di prodotti di due settori: alimentare e non alimentare, devono essere osservate le disposizioni del settore prevalente.

Il carattere di prevalenza è determinato dall'esercente che è tenuto a comunicarlo al Sindaco, il quale si riserva ogni facoltà di modificarlo in caso di risultanze difformi da quanto dichiarato dall'esercente.

Si considerano attività di vendita svolte in maniera prevalente quelle che occupano non meno dell'80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata.

Nel caso in cui nessuno dei due settori previsti raggiunga il carattere di prevalenza, così come indicato dal punto precedente, l'esercente esercita l'opzione per uno dei due settori e ne dà comunicazione al Sindaco.

Quando in un esercizio commerciale sono svolte congiuntamente altre attività di vendita o di servizio soggette ad altre autorizzazioni(somministrazione di alimenti e bevande, vendita di generi di monopolio, giornali, di carburanti, di attività artigianali e simili) **nelle ore e nei giorni in cui è stabilita la chiusura degli esercizi commerciali, deve essere sospesa la vendita dei generi relativi all'attività commerciale.**

6. SFERA DI APPLICAZIONE

Le disposizioni del presente provvedimento non si applicano alle seguenti tipologie di attività:

- alle rivendite di generi di monopolio;
- agli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi turistici ed alberghieri;
- agli esercizi di vendita al dettaglio situati sulle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali;
- alle rivendite di giornali;
- alle gelaterie e gastronomie;
- alle rosticcerie e pasticcerie;
- agli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, opere d'arte, oggetti di antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni servizio autostradali, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva e prevalente;
- le sale cinematografiche.

Si considerano attività di vendita svolte in maniera prevalente quelle che occupano non meno dell'80% della superficie di vendita effettivamente utilizzata.

Il carattere di prevalenza è determinato dall'esercente che è tenuto a comunicarlo al Sindaco, il quale si riserva ogni facoltà di modificarlo in caso di risultanze difformi da quanto dichiarato dall'esercente.

7. CARTELLO ORARIO

L'esercente è tenuto a render noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di comunicazione.

8. SANZIONI

L'innosservanza delle disposizioni sopra riportate comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art.22 del D.L. 31 marzo 1998, n° 114.

9. ENTRATA IN VIGORE

Il presente provvedimento entra in vigore dalla data di pubblicazione all'albo pretorio Comunale e revoca ogni altra disposizione comunale precedentemente emanata in materia.

Copia della presente ordinanza viene consegnata a tutti gli esercenti soggetti all'osservanza delle disposizioni sopra indicate.

Il Sindaco
(Ersilio Tolasi)

F.to Tolasi Ersilio

Izano, 19.3.2001